



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 34 del 26/07/2024

OGGETTO: ANNULLAMENTO PROPRIA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 20.02.2024 E CONSEGUENTE RIADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N.1 AL VIGENTE PRGC AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L.R. 11/1998: INSERIMENTO NELLA SOTTOZONA BB01-CHAMPAGNE DI UNA NUOVA DESTINAZIONE RELATIVA ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 11, LETTERA B) E ALLA PICCOLA RISTORAZIONE, IVI COMPRESI I BAR, DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 9, LETTERA J) DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventisei del mese di Luglio alle ore 20:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si assenta il Sindaco Bruno Evaristo Jocalaz, in quanto direttamente interessato, e si riunisce sotto la presidenza del Vice Sindaco Loris Peano il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Loviseti.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	JOCALLAZ BRUNO EVARISTO		X
<u>2</u>	Vice Sindaco	PEANO LORIS	X	
<u>3</u>	Consigliere	VIANA PETER		X
<u>4</u>	Consigliere	CENZOZ VINCENT	X	
<u>5</u>	Consigliere	LAVY ETTORE		X
<u>6</u>	Consigliere	VAUDOIS MIRENA	X	
<u>7</u>	Consigliere	ARCARO GIANLUCA	X	
<u>8</u>	Consigliere	PERRIER VALTER	X	
<u>9</u>	Consigliere	PERRON MIRIANA		X
<u>10</u>	Consigliere	VINCENTI MARIA CLAUDIA		X
<u>11</u>	Consigliere	RONC MARCO	X	
<u>12</u>	Consigliere	BETHAZ GUIDO	X	
<u>13</u>	Consigliere	PELLISSIER ROMANO	X	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: ANNULLAMENTO PROPRIA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 20.02.2024 E CONSEGUENTE RIADOZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE N.1 AL VIGENTE PRGC AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 2, DELLA L.R. 11/1998: INSERIMENTO NELLA SOTTOZONA BB01-CHAMPAGNE DI UNA NUOVA DESTINAZIONE RELATIVA ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 11, LETTERA B) E ALLA PICCOLA RISTORAZIONE, IVI COMPRESI I BAR, DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 9, LETTERA J) DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si assenta il sig. Sindaco in quanto direttamente interessato e assume la presidenza del Consiglio il Vice Sindaco;

Vista la Variante Sostanziale Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 02/10/2015 che ha accolto le modificazioni proposte dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1096 del 24/07/2015;

Vista la Variante non sostanziale n. 2 al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 18/02/2021;

Vista la Variante non sostanziale n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 31/07/2023;

Visto l'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 relativo a "*Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG*";

Vista l'istanza pervenuta al Comune di Villeneuve in data 13.01.2017 e registrata al protocollo al n. 222/2017 con la quale il Sig. Dal Canton Roberto, proprietario dei mappali catastalmente censiti al Foglio 3, nn. 315 e 362, e urbanisticamente ricompresi nella sottozona Bb01-Champagne, richiedeva di avviare le procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione di una variante non sostanziale al PRG ai sensi dell'art. 16 della l.r. 11/98 al fine di inserire nella suddetta sottozona la destinazione d'uso individuata dall'art.10 delle NTA, comma 11, ovvero destinazione ad usi ed attività commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi, che si suddividono nelle sottocategorie "*grandi strutture di vendita*" e "*medie strutture di vendita*";

Vista l'integrazione alla suddetta richiesta di variante non sostanziale al PRG, presentata al Comune di Villeneuve in data 01.02.2017 e registrata al protocollo al n. 452/2017, con la quale i Sigg. Dal Canton Walter Pier Giorgio e Roberto:

- chiedevano di inserire nell'istanza anche i mappali catastalmente censiti al Foglio 3, nn. 208, 1.109 e 202;
- trasmettevano una relazione esplicativa sulle finalità dell'intervento nella quale si evidenziava la volontà di costruire un nuovo fabbricato adibito a grande struttura di vendita, di alto livello, atto alla grande distribuzione alimentare, fai date, settore legno, ferramenta, vestiario, punti vendita di prodotti tipici.

Considerato che l'Amministrazione Comunale in data 11.12.2017 predisponendo e pubblicando un avviso pubblico con il quale portava a conoscenza la popolazione dell'intenzione di predisporre una variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1998, n.11, ed invitava tutti coloro che avessero interesse a presentare documentata istanza all'ufficio protocollo del Comune;

Vista la nota prot. 11 del 02.01.2018 con la quale l'Amministrazione comunicava ai Sigg. Dal Canton Walter Pier Giorgio e Roberto che, alla luce dei colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, la richiesta per l'inserimento di una nuova destinazione d'uso nella sottozona Bb01 Champagne (destinata prevalentemente

ad attività artigianali) relativa alla realizzazione di grandi strutture di vendita, così come formulata, non risultava accoglibile in quanto:

- per la costruzione di un nuovo fabbricato adibito a grande struttura di vendita, di alto livello, atto alla grande distribuzione alimentare, fai da te, settore legno, ferramenta, vestiario, punti vendita di prodotti tipici, ecc.. non sussistevano i presupposti per acquisire il parere favorevole vincolante della struttura regionale competente in materia di commercio;
- nella sottozona in questione la nuova costruzione è ammessa, tra gli altri usi, per esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni (superficie di vendita pari a massimi 200 mq), commercio su aree pubbliche, stazioni di servizio automobilistiche di cui all'art. 10 comma 8 delle NTA, quindi per poter realizzare superficie di vendita di maggiori dimensioni occorre inserire una nuova destinazione relativa alle grandi strutture di vendita con una limitazione di superficie massima pari a 1499 mq di cui all'art. 10, comma 11, lett. a);
- la superficie di vendita poteva solo essere legata alla superficie artigianale in atto, trattandosi di una sottozona a destinazione prevalentemente artigianale;
- la superficie di vendita non doveva riguardare la grande distribuzione alimentare ma settori legati all'attività artigianale in atto prevalente (lavorazione e vendita legname) e il settore alimentare poteva riguardare la piccola ristorazione (bar) e i prodotti tipici;

Vista la nota prot. 245 del 15.01.2018 con la quale i Sigg. Dal Canton Walter Pier Giorgio e Roberto prendevano atto delle osservazioni dal punto di vista normativo e tecnico dell'Amministrazione e comunicavano l'intenzione di formulare una nuova proposta di variante sulla base dell'analisi effettuata;

Vista la nota prot. 5530 del 29.11.2019 con la quale i Sigg. Dal Canton Walter Pier Giorgio e Roberto reiteravano l'istanza di attivazione della procedura di variante non sostanziale al PRGC ai sensi dell'art.16 della l.r. 11/1998 finalizzata a consentire:

- la riqualificazione dell'area di proprietà sita in località Champagne e ricompresa nella sottozona Bb01;
- il recupero dei fabbricati esistenti con la contestuale creazione di una struttura avente destinazione commerciale di dimensione massima non superiore a 1.499 mq per usi ed attività di interesse locale, artigianale, con aree di vendita alimentare di prodotti tipici, fai da te, settore legno, ferramenta, ecc..
- la creazione di un polo commerciale di rilievo intercomunale, con ricadute positive sul tessuto economico-sociale del Comune di Villeneuve nonché delle aree contigue;

Richiamata la determinazione del Settore Tecnico n.25 del 16.03.2018 recante oggetto "*Incarico per la predisposizione di variante non sostanziale al PRGC ai sensi dell'art. 14 comma 1, lettera b, della l.r. 11/98 e s.m.i. – affidamento diretto – CIG Z3C2193108*" con la quale si affidava all'architetto Bellone Cristina l'incarico per la formulazione di una variante non sostanziale finalizzata a raccogliere tutte le richieste ammissibili pervenute a seguito della pubblicazione dell'avviso alla popolazione.

Richiamato il Buono d'Ordine n.79 del 25.11.2019 con il quale si affidava l'incarico all'architetto Bellone Cristina per la redazione del rapporto di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica per le varianti urbanistiche non sostanziali al Piano Regolatore del Comune di Villeneuve;

Vista la richiesta prot. 4192/2022 di "*Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12bis della l.r. 11/1998 per la variante non sostanziale n.1 al PRGC del Comune di Villeneuve*", inviata in data 21.07.2022 dal Comune di Villeneuve all'Assessorato Opere pubbliche, territorio ambiente – Dipartimento Ambiente – Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria – corredata dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica alla variante non sostanziale n.1;
- Allegati, estratti cartografici, stralci NTA;
- Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS;

Richiamato il parere dell'Assessorato Opere pubbliche e Territorio – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – Pianificazione territoriale, registrato al protocollo al n. 5761/2022 in data 05.10.2022, rilasciato nell'ambito della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con il quale la struttura ritiene la proposta di variante accoglibile qualora ammetta la possibilità di realizzare medie strutture di vendita, per una quota residuale rispetto alle superfici artigianali/produttive esistenti e previste, a condizione che non si crei un centro commerciale;

Richiamata la “*Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di Valutazione Ambientale Strategica condizionata della variante non sostanziale n. 1 al PRG del Comune di Villeneuve, ai sensi dell’art. 12bis della l.r. 11/1998*”, registrata al protocollo al n. 6046/2022 in data 18.10.2022, espressa con Provvedimento Dirigenziale n. 5981 in data 14.10.2022 da parte all’Assessorato Opere pubbliche, territorio ambiente – Dipartimento Ambiente – Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria - con la quale si motiva la non assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto la variante, nel complesso, non comporta effetti negativi significativi sull’ambiente, in relazione all’ammissibilità a realizzare medie strutture di vendita per una quota di superficie utile residuale rispetto alle superfici artigianali/produttive esistenti e previste, a condizione che non si crei un centro commerciale;

Vista la documentazione relativa alla variante non sostanziale n.1 trasmessa dall’arch. Bellone Cristina al Comune di Villeneuve in data 03.04.2023 e registrata al protocollo al n. 1662/2023:

- *Relazione tecnica alla variante;*
- *Allegati, estratti cartografici, stralci NTA;*
- *Provvedimento dirigenziale dell’Assessorato Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile – Dipartimento ambiente – Valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell’aria - n.5981 del 14.10.2022 recante oggetto “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS condizionata della variante non sostanziale n. 1 al PRG del Comune di Villeneuve, ai sensi dell’art. 12bis della l.r.11/1998”.*

Richiamata la “*Dichiarazione di coerenza con il PTP*” con la quale l’arch. Bellone Cristina asserisce che la variante non sostanziale in oggetto è coerente con le scelte del PTP non soltanto nella rispondenza con le norme cogenti e prevalenti ma anche con l’armonizzazione degli indirizzi e le prescrizioni mediate del PTP stesso;

Dato atto che:

- l’area in oggetto a prevalente destinazione artigianale (Bb01*) è nata tale prima dell’approvazione del PTP ed è quindi stata legittimata artigianale dal PTP medesimo a posteriori. Di conseguenza anche la variante risulta coerente in quanto ricadente in un’area artigianale già parzialmente attuata.
- la nuova destinazione introdotta viene inserita nella sottozona nella sua totalità per cui la variante rende possibile la nuova destinazione fino al raggiungimento della superficie massima che può essere destinata alle “ulteriori destinazioni”, pari al 15% della superficie urbanistica dell’intera sottozona (come si evince dalle note in calce alla tabella relativa alla sottozona Bb01* di cui all’art. 46, comma 3 NTA PRG).
- ad esaurimento del 15% di cui sopra, in attuazione di uno o più interventi distinti, non sarà più possibile operare interventi verso la nuova destinazione introdotta dalla variante.

Richiamato il parere dell’Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento infrastrutture e viabilità – Edilizia sedi istituzionali e sismica, registrato al protocollo al n. 703/2024 in data 06.02.2024, rilasciato ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20.02.2024 recante oggetto “*Adozione variante non sostanziale n.1 al vigente PRGC ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della l.r. 11/1998: inserimento nella sottozona Bb01-Champagne di una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita di cui all’art. 10 comma 11, lettera b) e alla piccola ristorazione, ivi compresi i bar, di cui all’art. 10 comma 9, lettera j) delle norme tecniche di attuazione*”;

Richiamata la nota prot. n. 1139/2024 con la quale il Comune di Villeneuve trasmetteva all’Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – Pianificazione territoriale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1998 n.11, copia della variante non sostanziale n.1 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Villeneuve adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 20.02.2024 per la formulazione di eventuali osservazioni;

Richiamata la nota prot. n. 2050/2024 dell’Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – Pianificazione territoriale - con la quale la struttura competente in materia di pianificazione territoriale indirizzava al Comune di Villeneuve, in merito al procedimento della suddetta variante, la seguente comunicazione:

- “*Il Comune non ha provveduto, antecedentemente all’adozione della variante in oggetto, ad ottenere il*

parere vincolante in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio previsto ai sensi dell'art. 16 comma 2, della l.r. 11/1998. Si chiede, pertanto, di acquisire il necessario parere vincolante ricordando che lo stesso deve essere antecedente all'atto di adozione della variante”;

- “Nel caso di specie, nell'attività, svolta dalla Struttura Pianificazione territoriale, di verifica del corretto recepimento da parte del Comune delle indicazioni fornite dalle strutture regionali nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, emerge che non risultano completamente recepite le richieste formulate dalla scrivente Struttura e dal Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali [...]”;

- “Nel caso di specie, visto quanto su riportato, si fa presente che attualmente non vi sono le condizioni affinché si possa procedere alla formulazione delle osservazioni di cui all'art. 16, comma 3, della l.r. 11/1998. Si invita, pertanto, il Comune a riadottare la variante e successivamente a ripubblicarla e trasmetterla alla scrivente struttura per la formulazione delle osservazioni di competenza ai sensi della normativa vigente.”;

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e visti in particolare l'articolo 21-octies, comma 1, secondo cui è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza e l'articolo 21-nonies, comma 1, il quale prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge;

Ravvisata la necessità, per tutto quanto sopra riportato:

- di annullare in autotutela la propria deliberazione n. 15 del 20.02.2024;
- di procedere e riavviare l'iter di approvazione della variante non sostanziale n.1 al PRGC vigente riadottando la stessa, previo adeguamento degli elaborati alle indicazioni della Struttura Pianificazione territoriale e previa acquisizione del parere dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali;

Vista la seguente documentazione relativa alla variante non sostanziale n.1 adeguata alle indicazioni della Struttura Pianificazione territoriale e trasmessa dall'arch. Bellone Cristina al Comune di Villeneuve in data 12.04.2024:

- *Relazione tecnica alla variante;*
- *Allegati, estratti cartografici, stralci NTA;*

Richiamata la nota prot. n. 2193 del 15.04.2024 recante oggetto “*Richiesta di concertazione per una variante non sostanziale relativa all'inserimento di una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita di cui all'art. 10 comma 11, lettera b) e alla piccola ristorazione, ivi compresi i bar, di cui all'art. 10 comma 9, lettera j), nella sottozona Bb01-Champagne del Comune di Villeneuve*” inoltrata dal Comune di Villeneuve all'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Patrimonio paesaggistico e architettonico – Ufficio tutela territoriale;

Richiamato il parere favorevole all'adozione della variante non sostanziale n. 1 ai sensi dell'art. 16, comma 2, della l.r. 11/1998 dell'Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Dipartimento soprintendenza per i beni e le attività culturali – Patrimonio paesaggistico e architettonico – Ufficio tutela territoriale, registrato al protocollo in data 07.05.2024 al n. 2758/2024;

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione accogliere la suddetta richiesta e, pertanto, procedere alla modifica delle previsioni di piano inserendo una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita di cui all'art. 10, comma 11, lettera b), e alla piccola ristorazione, ivi compresi i bar, di cui all'art. 10, comma 9, lettera j), nella sottozona Bb01-Champagne del Comune di Villeneuve, in quanto l'inserimento delle nuove destinazioni aumenterà la possibilità di recupero dei volumi esistenti e stimolerà l'insediamento di nuove realtà economiche che possano portare nuovi servizi nella sottozona, con evidenti ricadute positive sul territorio di Villeneuve;

Visto lo Statuto comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 15/03/2017;

Vista la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta”;

Attesa la propria competenza in merito all’adozione del presente atto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. l) della l.r. n. 54/1998 e dell’art. 27 comma 1 dello Statuto comunale vigente;

Dato atto che il Vice Sindaco per illustra il provvedimento ai Signori Consiglieri, afferma quanto segue: *“Con questa delibera andiamo a riadottare la variante non sostanziale n. 1 del PRGC in quanto nel precedente atto, che contestualmente annulliamo, non era presente il parere della Soprintendenza arrivato in data 7 maggio 2024. Dato atto che è volontà dell’Amministrazione accogliere la suddetta richiesta e, pertanto, procedere alla modifica delle previsioni di piano inserendo una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita di cui all’art. 10, comma 11, lettera b) e alla piccola ristorazione ivi compresi i bar, di cui all’art. 10, comma 9, lettera j), nella sottozona Bb01- Champagne del Comune di Villeneuve, in quanto l’inserimento delle nuove destinazioni aumenterà la possibilità di recupero dei volumi esistenti e stimolerà l’insediamento di nuove realtà economiche che possano portare nuovi servizi nella sottozona, con evidenti ricadute positive sul territorio di Villeneuve.”*

Dato atto che il Vice Sindaco intende chiarire quanto segue, chiedendo al Segretario di verbalizzare: *“Sottolineo che da quando questa Amministrazione è in carica, non sono mai stati portati avanti atti ad personam. Come capita sempre. le varianti, come in questo caso, vengono presentate da uno più privati e il Comune le adotta se tutte le condizioni di legge vengono rispettate e se si ritiene che siano di interesse generale, L’area in oggetto, come vedete è un’area vasta, che ha più di un proprietario. Noi siamo chiamati a valutare l’intera zona e lo sviluppo collegato ad essa.”*

L’Assessora signora Mirena Vaudois dà lettura ai Consiglieri dell’intervento di seguito riportato *“Oltre a stimolare l’eventuale introduzione di nuove attività economiche connesse all’ipotizzabile inserimento di nuovi servizi, la destinazione inserita nella sottozona deve anche essere recepita (e immaginata) in un contesto di miglioramento e recupero ambientale, fattori che andrebbero ad influenzare l’intera area artigianale. L’Amministrazione comunale si impegna, in questo senso, a vigilare affinché ciò avvenga, nell’interesse di tutta la comunità di Villeneuve.”*

Il Consigliere sig. Gianluca Arcaro sottolinea come l’intervento in oggetto sia un importante riqualificazione, specifica, inoltre, che dove c’è commercio c’è vita e questo vale sia per l’area oggetto di variante che per il Borgo di Villeneuve;

L’assessore sig. Valter Perrier chiede che venga verbalizzato quanto segue: *“Volevo ringraziare i signori consiglieri, sia i presenti che gli assenti per motivi legati a impegni inderogabili che non hanno potuto partecipare alla seduta odierna. Le responsabilità dei membri del consiglio comunale sono nella maggior parte dei casi atti formali di indirizzo, programmazione e pianificazione. Questi compiti riflettono l’importanza del consiglio comunale come organo di indirizzo politico e amministrativo del Comune, con un ruolo chiave nella definizioni delle politiche locali e nel controllo dell’operato dell’amministrazione comunale. Queste responsabilità vengono sempre svolte da tutti noi seguendo i principi di trasparenza ed equità nelle decisioni che siamo chiamati a votare. Ognuno di noi lo fa in coscienza ed in piena libertà. Purtroppo non posso condividere questi principi con chi, scientemente decide non partecipare per ben due volte all’assemblea durante la quale deve esprimere il proprio consenso o dissenso nei confronti delle scelte dei propri colleghi, per poi rendersi protagonista di manovre sottobanco contro queste stesse scelte che in questa sede non ha nemmeno espresso. Se l’onestà di qualcuno è stata messa alla prova, la disonestà di altri è, almeno ai miei occhi, palese.”*

Visti gli allegati pareri espressi, ai sensi di legge, sulla proposta della presente deliberazione;

A seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

Presenti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

D E L I B E R A

1. di annullare d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della l. n. 241/1990, per le motivazioni specificate in premessa, la propria deliberazione n. 15 del 20.02.2024 con la quale si adottava la variante non sostanziale n. 1 al PRGC vigente relativa all'inserimento di una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita di cui all'art. 10 comma 11, lettera b) e alla piccola ristorazione, ivi compresi i bar, di cui all'art. 10 comma 9, lettera j), nella sottozona Bb01-Champagne del Comune di Villeneuve;
2. di riadottare, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, della l.r. n. 11/1998 la variante non sostanziale n. 1 al PRGC vigente relativa all'inserimento di una nuova destinazione relativa alle medie strutture di vendita di cui all'art. 10 comma 11, lettera b) e alla piccola ristorazione, ivi compresi i bar, di cui all'art. 10 comma 9, lettera j), nella sottozona Bb01-Champagne del Comune di Villeneuve, composta dalla seguente documentazione:
 - *Relazione tecnica alla variante;*
 - *Allegati, estratti cartografici, stralci NTA;*
3. di dare mandato a che la variante non sostanziale n. 1, adottata con la presente deliberazione:
 - sia depositata in pubblica visione presso il Comune, durante l'orario di apertura al pubblico degli uffici, per quarantacinque (45) giorni consecutivi e che del deposito venga pubblicato avviso all'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune di Villeneuve;
 - sia trasmessa, contestualmente alla pubblicazione, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica al fine della formulazione di eventuali osservazioni;
4. di dare atto che:
 - chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto;
 - le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Vice Sindaco
Loris Peano

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Lovisetti